

Newsletter n. 16 del 23 Giugno 2018

1. IMPRESE SOCIALI - Dettate le disposizioni in materia di operazioni straordinarie

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018, il **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2018**, recante "Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018).

Il presente decreto – **in vigore dal 3 luglio 2018** - definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112:

- 1) le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le **operazioni straordinarie** di trasformazione, fusione, scissione (art. 4) e **cessione d'azienda** (art. 5);
- 2) le modalità con cui viene effettuata la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di **scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica** (art. 6);
- 3) la procedura per il **rilascio dell'autorizzazione** a dette operazioni, ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al termine di apposita istruttoria (art. 2).

Per queste **operazioni straordinarie** si applicano gli articoli dal 2498 al 2506-quater del Codice Civile, "avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale" (art. 3, comma 1); mentre per le **società cooperative** si applicano le norme speciali previste dallo stesso Codice civile (art. 1, comma 1, ultimo periodo).

Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi (art. 3, comma 1).

Abrogato il decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale» (art. 8).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. GESTIONE DEI RIFIUTI - Pubblicate quattro direttive europee che fanno parte del pacchetto normativo sull' ECONOMIA CIRCOLARE - Nuovi obiettivi di riciclaggio

Dopo oltre 30 mesi di lavori, da quando il piano d'azione sull'economia circolare è stato presentato dalla Commissione europea, sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 150 del 14 giugno 2018, le quattro direttive che compongono il **pacchetto legislativo sull'economia circolare**, che riguardano i comparti:

- dei **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pile e accumulatori, veicoli fuori uso**,
- delle **discariche di rifiuti**;
- dei **rifiuti e**
- degli **imballaggi e rifiuti di imballaggio**.

Si tratta della:

1) Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

2) Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

3) Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

4) Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le quattro direttive entrano **in vigore il 4 luglio 2018** e dovranno essere recepite dagli Stati membri **entro il 5 luglio 2020**.

Quali sono gli obiettivi del nuovo Pacchetto Economia circolare?

La quota di rifiuti urbani da riciclare dovrà passare dall'attuale 44% al 55% nel 2025, per poi salire al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035.

Il 65% dei materiali di imballaggio dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.

Entro il 2035 non più del 10% dei rifiuti potrà essere smaltito nelle discariche (in Italia è al 28% per il 2016).

Inoltre la raccolta differenziata sarà fatta anche per i rifiuti tessili o pericolosi.

Per la prima volta si introduce nelle direttive anche la raccolta differenziata per i **rifiuti tessili** (obbligatoria dal 2025), **l'umido e i rifiuti organici** (entro il 2023) e quelli **pericolosi domestici**, come le vernici, i pesticidi, gli oli e i solventi (entro il 2022).

La nuova legislazione prevede inoltre un maggiore utilizzo di strumenti economici di sostegno, assegnando un ruolo fondamentale ai produttori grazie a **regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR)**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle quattro direttive comunitarie clicca qui.](#)

3. Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali - Fissati i contributi obbligatori dovuti per l'anno 2018

Con la **Circolare n. 81 del 14 giugno 2018**, l'INPS ha fissato gli importi dei **contributi obbligatori dovuti per l'anno 2018** da parte dei **coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali**.

Fissata al 24% l'aliquota da applicare - per tutti senza distinzione né di ubicazione dell'azienda né di età - per il calcolo dei contributi obbligatori dovuti per il 2018 dai lavoratori agricoli autonomi.

1) Come è noto, il calcolo dei **contributi IVS** dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende nelle **quattro fasce di reddito convenzionale** indicate nella "Tabella D" allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate, a partire dal 1° luglio 1997, dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.

Ogni azienda viene inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall'allevamento degli animali.

La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata "Tabella D", in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali di seguito riepilogate.

Per quest'anno, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto 10 maggio 2018, ha determinato il **reddito medio convenzionale in 57,60 euro**.

Quindi, dall'anno 2018 **l'aliquota da applicare** ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, **è del 24,0% per tutti**, senza alcuna distinzione né di ubicazione né di età del soggetto.

Invece, l'importo del **contributo addizionale** (articolo 17, comma 1, L. 160/1975) per il 2018 è pari a **0,67 euro a giornata**.

2) Per l'anno 2018, il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'**erogazione dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio** è fissato nella misura di **7,49 euro**, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché per gli imprenditori agricoli professionali.

3) Perimenti, con riferimento all'**assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, il contributo resta fissato nella misura capitaria annua di **768,50 euro** per le zone normali e di **532,18 euro** per i territori montani e le zone svantaggiate.

In ogni caso, per il medesimo anno, se l'azienda è rientrante negli elenchi individuati dall'INAIL, è applicata la riduzione generalizzata di premi e contributi, fissata nella misura del 15,81%.

4) I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 81/2018 clicca qui.](#)

4. PIANTE OFFICINALI - Pubblicato il nuovo testo unico in materia di coltivazione raccolta e prima trasformazione- Prevista l'emanazione di quattro decreti attuativi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018, il **Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75**, recante "**Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154**".

Il testo unico fa proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle piante officinali, istituito nel 2013, e, tenendo conto delle normative europee, adegua la disciplina vigente dando un nuovo assetto al settore, in modo da **favorirne la crescita e lo sviluppo e da valorizzare le produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e conoscenza al consumatore finale.**

In particolare, il decreto:

- fornisce una **nuova definizione di piante officinali**. Per "**piante officinali**", secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto, si intendono "*le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti*";
- chiarisce in maniera inequivoca che **la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività agricole**, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile (art. 1, comma 5) e sono consentite all'imprenditore agricolo **senza necessità di alcuna autorizzazione** (art. 2, comma 1);
- **disciplina la raccolta spontanea**, in modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate e da favorire una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell'ambiente in cui si sviluppano (art. 3 commi 1 e 2);
- stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, deve essere adottato il **Piano di settore della filiera delle piante officinali**, che costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima trasformazione delle piante officinali, al fine di incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l'impresa agricola e di realizzare un coordinamento della ricerca nel settore (art. 4);
- prevede la istituzione di un **Tavolo tecnico del settore delle piante officinali**, con compiti consultivi e di monitoraggio (art. 5, commi 1, 2 e 3) e, nell'ambito di tale tavolo, la costituzione di un **Osservatorio economico** e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore delle piante officinali al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato (art. 5, comma 4);
- prevede la istituzione dei **Registri varietali delle specie di piante officinali** prevedendo inoltre l'istituzione dei **registri varietali delle specie di piante officinali**, nei quali sono elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi (art. 6);
- prevede, per le Regioni, la **possibilità di istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali** (art. 7).

Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2, il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le Regioni dovranno conformarsi nell'ambito della rispettiva autonomia normativa.

Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di disciplinare:

- la **formazione, l'aggiornamento professionale** dell'imprenditore agricolo (art. 2, comma 3);
- l'attività di **prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente** sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale (art. 3, comma 1);
- l'attività di **raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee**, nel rispetto delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione (art. 3, comma 2).

Prevista l'emanazione di **quattro decreti attuativi** che dovranno prevedere:

1) la definizione dell'**elenco delle specie di piante officinali coltivate** ai fini del presente decreto (art. 1, comma 3) e la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194 (art. 3, comma 2);

2) l'adozione del **Piano di settore** della filiera delle piante officinali (art. 4, comma 1);

3) la istituzione del **Tavolo tecnico** del settore delle piante officinali, con compiti consultivi e di monitoraggio in materia di piante officinali e di un **Osservatorio economico e di mercato permanente** (art. 5);

4) la istituzione dei **registri varietali delle specie di piante officinali** allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie (art. 6).

Prevista l'**abrogazione** del **R.D. 19 novembre 1931, n. 1793** (recante "Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali"), del **R.D. 26 maggio 1932, n. 772** (recante "Elenco delle piante dichiarate officinali") e di gran parte degli articoli della **legge 6 gennaio 1931, n. 99** (recante "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali").

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. SPID - Al via la consultazione pubblica sulle Linee guida per il rilascio delle Identità Digitali per uso professionale - Consultazione aperta fino al prossimo 14 luglio

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) rende noto, con news pubblicata online il 14 giugno 2018, che sono state pubblicate le **Linee Guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale**.

La bozza è posta in pubblica consultazione **fino al 14 luglio 2018**.

La consultazione è aperta alle Amministrazioni pubbliche, ai fornitori di software, agli Identity Provider e a tutti i soggetti interessati al rilascio delle identità per i professionisti.

Le Linee Guida sono pubblicate sulla piattaforma **Docs Italia** ed è possibile commentarle su **Forum Italia** fino alla data indicata.

I risultati della consultazione pubblica online saranno presi in considerazione dall'Agenzia per l'Italia Digitale per l'aggiornamento delle Linee Guida e per apportare eventuali integrazioni, fino alla stesura del testo definitivo.

Ricordiamo che il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** permette, a cittadini e imprese, di accedere a tutti i **servizi online** della **Pubblica Amministrazione** attraverso **un'unica identità digitale** utilizzabile da computer, tablet e smartphon

Tale Sistema è stato introdotto per la prima volta nel marzo del 2016 ed entro il 2018 dovrà essere adottato da tutte le Pubbliche amministrazioni.

Le caratteristiche del sistema SPID sono state definite nel **D.P.C.M. del 24 ottobre 2014**.

Con tale Sistema, dunque, si conferisce ai contribuenti **un'identità digitale**, da usare per accedere in sicurezza e con semplicità a centinaia di servizi online. Con SPID, infatti, si possono pagare online: la tassa sui rifiuti; il bollo dell'auto; le iscrizioni scolastiche.

Inoltre, lo stesso consente di conoscere la propria posizione contributiva.

Il vantaggio è quello di permettere al cittadino di **accedere a molti servizi in modo rapido**, ma soprattutto **sicuro**. Infatti, il sistema prevede tre livelli di sicurezza, che servono per proteggere i dati dagli utenti: il tutto utilizzando un'unica identità digitale.

Ora, l'AgID, con le **Linee Guida** in consultazione, definisce le modalità di **rilascio delle identità digitali anche per uso professionale**, cui i gestori del sistema SPID devono attenersi.

Il fine di tali identità digitali è quello di provare l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista.

Le identità digitali in questione, al contrario, non costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso, né l'appartenenza di un professionista ad un determinato Ordine professionale o altro elenco qualificato.

Infatti, la regolazione del rapporto fra il gestore di identità digitali e il soggetto, che richiede l'identità digitale per uso professionale, è oggetto di contrattazione fra le parti.

Il **rilascio delle identità digitali per uso professionale** per le persone giuridiche deve avvenire sulla base di un **contratto** perfezionato tra il gestore di identità digitali e la persona giuridica.

L'attributo "uso professionale" consente ai fornitori di servizi SPID di regolare l'accesso ai servizi dedicati a professionisti e a persone giuridiche.

Si prevede che il gestore di identità digitali provveda alla creazione di una "utenza master", necessaria per consentire ai soggetti giuridici la gestione, tramite un servizio in rete, delle identità digitali rilasciate nell'ambito della propria organizzazione.

LINK:

[Per accedere alla consultazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

6. PRESTATORI DI SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI - AgID pubblica il regolamento che detta le modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha reso noto che è stato pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il «**Regolamento recante le modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni)».

Il regolamento – adottato con la **Determinazione n. 191/2018 del 5 giugno 2018** - definisce le modalità per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del codice dell'amministrazione digitale e per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

In relazione alle previsioni indicate al citato art. 14-bis, comma 2, lettera i) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) svolge funzioni di “*vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui **gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di documenti informatici accreditati, nonché sui soggetti pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'art. 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza***”.

I prestatori dei servizi di cui sopra, sottoposti alle attività di vigilanza, sono i **soggetti iscritti negli elenchi pubblici di fiducia** tenuti da AgID ai sensi del CAD e consultabili per via telematica. Per ciascuna tipologia di elenco trovano applicazione le specifiche norme di riferimento che, insieme alle norme sopra richiamate, definiscono gli obblighi dei gestori nell'erogazione dei servizi previsti.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza l'Agenzia può irrogare, per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis del CAD in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza.

A prescindere dalle caratteristiche di ciascuna tipologia di elenco, le verifiche per l'espletamento della vigilanza ex post sono condotte secondo modalità definite, applicabili a tutti i gestori e descritte nel presente documento.

Ricordiamo che le sanzioni, previste dall'art. 32-bis del CAD, **per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori accreditati**, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento UE 910/2014 (c.d. “Regolamento eIDAS”) o dello stesso Codice, vanno da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano **gravi**.

AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la **cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione** per un periodo fino ad un massimo di due anni.

Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento e dei suoi allegati clicca qui.](#)

7. ATTUAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - AgID pubblica il regolamento che disciplina il procedimento di emanazione delle Linee guida

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha reso noto che è stato pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Tale regolamento – adottato con la **Determinazione n. 160 del 17 maggio 2018** - disciplina il procedimento di emanazione delle linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale ai sensi dell'art. 71 dello stesso Codice, nonché delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali anche su espressa richiesta da parte di Pubbliche Amministrazioni interessate.

Ricordiamo che, secondo quanto disposto dagli articoli 14-bis e 71 del CAD, AgID adotta le seguenti **tipologie di linee guida** o di specifiche disposizioni normative:

a) **Linee guida di indirizzo**: contenenti regole generali la cui definizione degli aspetti di dettaglio è demandata alla singola Amministrazione;

b) **Linee guida contenenti regole tecniche**: contenenti le regole generali di cui alla precedente lettera a) e la definizione degli aspetti di dettaglio, in un apposito Allegato tecnico, costituente parte integrante delle linee guida stesse.

Nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche su segnalazione delle Amministrazioni e degli uffici, AgID può inoltre adottare **linee guida operative**.

Le **competenze per l'adozione delle linee guida**, ai sensi del presente Regolamento, sono conferite ad una **unità organizzativa di AgID** alla quale, in base al Regolamento di organizzazione di cui al Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 27 marzo 2017 e agli atti organizzativi attuativi adottati dal direttore generale.

L'adozione delle linee guida avviene sotto la responsabilità del Referente, designato dal responsabile di struttura AgID (Area/Ufficio) competente sulla tematica oggetto linee guida.

La scrittura delle linee guida è affidata ad un **gruppo di lavoro** che viene nominato dal direttore generale.

Il Gruppo di lavoro opera sotto la direzione del Referente che coordina e pianifica le attività di redazione delle linee guida;

Redatta la bozza finale delle linee guida, questa viene sottoposta a **consultazione pubblica**, ai sensi dall'articolo 71 del CAD.

A conclusione della consultazione pubblica il direttore generale procede con la richiesta, alle Amministrazioni competenti, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Conferenza unificata, dei pareri previsti dall'articolo 71 del CAD. I pareri rilasciati possono comportare l'aggiornamento dei contenuti della bozza di linee guida a cura del Gruppo di lavoro, sotto la direzione dal Referente.

Il direttore generale con apposita determinazione adotta le linee guida e le trasmette al Servizio per la gestione delle Linee Guida per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 71 del CAD.

Le linee guida emanate ai sensi del presente regolamento divengono efficaci il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AgID, ai sensi dall'articolo 71 del CAD.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento per l'adozione delle Linee guida per l'attuazione del CAD clicca qui.](#)

8. CITTADINI EXTRACOMUNITARI - Nuove regole per l'ingresso e il soggiorno per motivi di ricerca, studio, tirocinio e volontariato

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, il **Decreto legislativo. n. 71 dell' 11 maggio 2018**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari”*.

Il provvedimento - che entra in vigore il 5 luglio 2018 - definisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, **per un periodo superiore ai 90 giorni**, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nei Paesi dell'Unione europea per i motivi previsti dalla **direttiva (UE) 2016/801 dell' 11 maggio 2016**, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.

Il decreto, composto di soli **quattro articoli**, in parte integra e modifica il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione) (art. 1). In particolare all'articolo 5 vengono inseriti due nuovi commi (i commi 4 bis e 4 ter) e modificato il comma 5.

Con il **comma 4-bis** vengono elencate le quattro ipotesi in cui il nulla osta viene rifiutato ovvero, se già rilasciato, sarà revocato; mentre con il **comma 4-ter**, oltre a fare esplicito riferimento al principio di proporzionalità, si stabilisce che la revoca del nulla osta deve essere comunicato, per via telematica, agli uffici consolari all'estero.

Il nuovo **comma 5** scandisce, invece, la procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno a favore dello straniero volontario:

- dichiarazione entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel Paese, all'ufficio che ha rilasciato il nulla osta,
- rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore con al dicitura “volontario” entro 45 giorni,
- il periodo di validità coincide con quello statuito dal programma di volontariato, col limite massimo di un anno.

Per quanto concerne **l'attività di ricerca**, il decreto specifica che il ricercatore e l'istituto di ricerca debbano stipulare una convenzione, nella quale lo stesso ricercatore si impegna a realizzare l'attività oggetto del programma e, correlativamente, l'istituto provvede all'accoglienza.

Nella medesima convenzione dovranno essere contenute le specifiche del rapporto, come le risorse economiche, le spese di viaggio, l'assistenza sanitaria.

L'articolo 3 formalizza la **sinergia tra tre dicasteri**, ovvero il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine dello "scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità degli studenti e dei ricercatori".

Gli uffici e le amministrazioni competenti dovranno fornire tempestivamente e in via telematica tutte le informazioni e la documentazione necessarie.

Le linee guida che regoleranno lo svolgimento delle attività dei punti di contatto saranno emanate da un decreto interdirettoriale, che coinvolge i tre dicasteri interessati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2016/801 clicca qui.](#)

9. SISMA CENTRO ITALIA - Previste agevolazioni per le imprese che investono nelle zone colpite

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018, il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2018**, che prevede la concessione di agevolazioni nella forma del **contributo in conto capitale** alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, **investimenti produttivi** nei territori delle Regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, colpite dal **sisma del centro Italia**.

A disposizione ci sono **35 milioni di euro**, così ripartiti:

- **Abruzzo**: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziare;
- **Lazio**: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziare;
- **Marche**: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziare;
- **Umbria**: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziare.

Possono presentare la **domanda di ammissione** alle agevolazioni le imprese beneficiarie aventi i seguenti **requisiti**:

a) per le **imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese**: presenza di una o più unità produttive - risultanti iscritte al medesimo Registro delle imprese - ubicate in uno o più comuni, alla data di presentazione della domanda.

Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo dell'anticipo;

b) per le **imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese**: luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa - come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA - in uno o più comuni, alla data di presentazione della domanda.

Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo;

c) per le **imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano**: costituzione secondo le norme di diritto civile commerciale vigenti nello Stato di residenza oltre ai requisiti indicati per le altre due categorie di beneficiari;

d) esercizio dell'attività economica in qualsiasi settore. Alle imprese beneficiarie operanti nei settori dell'**agricoltura primaria**, della **pesca** e dell'**acquacoltura** è destinata, complessivamente per i tre settori, una quota di risorse pari al 10% delle risorse attribuite a ciascuna regione. Sono comprese tra le imprese beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

I **costi ammissibili** sono quelli indicati all'art. 4 del decreto in commento e devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto.

L'agevolazione consiste in un **contributo in conto capitale** sui costi ammissibili indicati all'art. 4 del nuovo Decreto, secondo una delle seguenti opzioni:

a) pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti de minimi;

b) ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi ammissibili, nel rispetto delle condizioni previste dai medesimi regolamenti;

c) le imprese che hanno già avviato l'investimento possono ricevere l'agevolazione ai sensi dei Regolamenti de minimis.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. FALLIMENTO - Valida la notifica all'indirizzo PEC erroneamente indicato dall'impresa - Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione

Tutti gli imprenditori, sia individuali che collettivi, iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, hanno **l'obbligo di dotarsi di un indirizzo Posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerlo funzionante**, avendo **l'onere di assicurare la propria reperibilità**. In caso contrario le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi - configurandosi un caso di **irreperibilità colpevole** - ricadono sull'imprenditore stesso.

Pertanto, nel caso l'imprenditore abbia comunicato un indirizzo PEC errato alla Camera di Commercio, salvo provi l'assenza di proprie responsabilità, **le notifiche effettuate si considerano corrette**.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la **Ordinanza n. 16365 depositata il 21 giugno 2018**.

Una SRL veniva dichiarata fallita dal Tribunale ed avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo.

La Corte di Appello revocava detta dichiarazione di fallimento sulla base del fatto che la notifica del decreto di convocazione per l'udienza prefallimentare, esperita dalla cancelleria del Tribunale, era stata indirizzata alla fallenda ad un **indirizzo PEC errato**, nonostante lo stesso risultasse dalla Camera di Commercio e dal registro INI-PEC.

Infatti si trattava di un indirizzo di posta certificata (che peraltro riportava l'esatta denominazione della fallenda società) che era in realtà stato attribuito ad altra impresa, anche se collegata con la SRL in fallimento. I Giudici hanno ritenuto che tale circostanza fosse irrilevante, dovendosi solo considerare che la **notificazione risultava invalida** in quanto di fatto non si era regolarmente costituito il contraddittorio con la parte da evocare in giudizio, anche perché nel rito fallimentare detto contraddittorio è imposto anche quando il debitore si sia reso volontariamente irreperibile.

La Corte ricorda che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012.

Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, e che tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti **hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo** sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - *"la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale"*.

E' noto, inoltre, ricorda ancora la Corte, che l'art. 15, comma 3, L.F., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del già menzionato D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, stabilisce che il **ricorso per la dichiarazione di fallimento** ed il relativo **decreto di convocazione** devono essere notificati, a cura della cancelleria, **all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore** (risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà **eseguita dall'Ufficiale Giudiziario**.

Tale norma, ricorda la Corte, ha introdotto *"uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento"* - che **fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo** - intendendo così *"codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico"*.

Alla stregua dei principi e della normativa fin qui riportati, è ragionevole affermare - scrive la Corte - che, nel caso in esame, **la notifica si sia ritualmente perfezionata** e che, al più, avrebbe potuto attribuirsi rilievo, non alla circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato attribuito ad altra società, ma esclusivamente al fatto che tale accadimento potesse ritenersi non imputabile all'imprenditore fallendo.

L'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale, infatti, ad un **recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale** di questi ultimi, e pertanto

può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, “*il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile*”.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 16365/2018 clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) Al via il patto per la digitalizzazione delle imprese cooperative. Con comunicato stampa del 12 giugno 2018, **Unioncamere e Alleanza delle Cooperative italiane** (Confcooperative, Legacoop e Agci) hanno, infatti, reso noto di aver firmato a Roma l'**intesa triennale per supportare le imprese cooperative nel passaggio al digitale**.

Unioncamere e Alleanza delle Cooperative Italiane hanno unito gli sforzi per **favorire la trasformazione 4.0 del mondo cooperativo** attraverso un'azione congiunta tra la rete dei **Punti impresa digitale (PID)**, realizzati dalle Camere di commercio, e le iniziative messe in campo dall'Associazione nell'ambito dei **progetti di sistema COOP 4.0**.

Tra gli altri obiettivi:

- *inserire nei servizi offerti dai PID specifici contenuti dedicati al mondo cooperativo realizzati in collaborazione con Alleanza delle Cooperative;*
- *supportare la veicolazione dei servizi rivolti alle Cooperative realizzate dall'Alleanza delle Cooperative Italiane nell'ambito dei suoi progetti di sistema "COOP 4.0" attraverso la rete dei PID;*
- *facilitare la diffusione e l'interscambio delle esperienze e buone prassi condotte a livello territoriale.*

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del protocollo d'intesa clicca qui.](#)

2) Con Provvedimento del 13 giugno 2018, Prot. n. 117689, l'Agenzia delle Entrate ha conferito le **deleghe relative all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica**.

Con tale provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.

Si tratta, in particolare, dei servizi:

- di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici";
- di "Registrazione dell'indirizzo telematico".

La delega può essere conferita direttamente, utilizzando le funzionalità rese disponibili a favore degli utenti Entratel/Fisconline, oppure tramite la presentazione del modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale delle Entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo della provvedimento n. 117689/2018 clicca qui.](#)

3) Confindustria ha pubblicato, sul proprio sito internet, una **circolare di approfondimento** relativa all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.

Il documento, dal titolo "**Fatturazione elettronica tra privati. Prime indicazioni operative**", analizza il processo di **emissione, trasmissione e ricezione** di una fattura elettronica al fine di fornire alle imprese associate un utile vademecum operativo. In particolare, il documento illustra le indicazioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate sul nuovo obbligo di fatturazione elettronica, contenute principalmente nei **due documenti di prassi del 30 aprile scorso** (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 e la circolare interpretativa n. 8/E), integrate con le informazioni recate nel precedente provvedimento del 4 aprile 2018, n. 73203 e con gli ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia in occasione della riunione straordinaria del Forum sulla fatturazione elettronica, tenutasi lo scorso 18 maggio 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, la **delibera 31 maggio 2018 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)** relativa all'adozione del regolamento recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il nuovo regolamento CONSOB – adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2007 - **entra in vigore il 1° luglio 2018.**

Le disposizioni del presente regolamento sono rivolte ai **revisori legali** e alle **società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico** (le società individuate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) o **su enti sottoposti a regime intermedio** (le società individuate ai sensi dell'art. 19-bis del medesimo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

Abrogato il provvedimento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011, salvo quanto previsto nell'art. 19 dell'annesso Regolamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del **5 per mille dopo i termini** per l'iscrizione telematica,

Si tratta di due distinti elenchi - entrambi aggiornati al 14 giugno 2018 - che **hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo il 7 maggio 2018** e che riguardano:

- **le associazioni sportive dilettantistiche;**

- **gli enti di volontariato.**

I soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione per il 2018 entro il 7 maggio 2018, sempreché non siano presenti nell'elenco permanente degli iscritti, possono ancora trasmettere la domanda telematica **entro il 1° ottobre 2018.**

Entro la stessa data, gli stessi soggetti devono, inoltre, inviare anche la **dichiarazione sostitutiva** nel caso in cui non fosse già stata trasmessa (gli enti del volontariato: alle Direzioni Regionali; le associazioni sportive dilettantistiche: agli uffici territoriali del CONI) e **versare un importo pari a 250,00 euro** tramite il modello F24 con codice tributo 8115.

LINK:

[Per scaricare l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco degli enti di volontariato clicca qui.](#)

6) Continua ad aumentare la produzione di rifiuti speciali in Italia. Nel 2016 aumenta del 2% rispetto all'anno precedente e raggiunge i 135 milioni di tonnellate, rispetto all'anno 2014 l'aumento è del 4,5%. Allo stesso tempo, l'Italia del riciclo è molto attiva: siamo tra i primi paesi europei per il riciclaggio dei rifiuti speciali, che nel 2016 raggiunge il 65%. Una buona notizia sul fronte dell'economia circolare che emerge dal **Rapporto 2018 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).**

Si producono ancora troppi "rifiuti speciali" e l'Italia è lontana dall'obiettivo fissato dal Programma Nazionale di Prevenzione del 2013, che prevede al 2020 una riduzione del 5% nella produzione dei "non pericolosi" e del 10% per i pericolosi, calcolati per unità di Pil al 2010.

I rifiuti speciali, generati da attività produttive, commerciali e di servizio, sono per quantità oltre quattro volte superiori a quelli urbani (135 milioni di tonnellate nel 2016 a fronte di oltre 30 milioni di tonnellate degli urbani).

A crescere in modo particolare nel 2016 è stata la categoria dei "pericolosi", che con oltre 9,6 milioni di tonnellate segna un +5,6% rispetto al 2015; più contenuto l'aumento dei "non pericolosi" che arrivano a 125 milioni di tonnellate (+1,7%).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto ISPRA clicca qui.](#)

7) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato - al 12 giugno 2018 - **le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Nuova Sabatini:** l'agevolazione che prevede la concessione dei finanziamenti legati all'acquisto di beni produttivi per le piccole e medie imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato delle FAQ clicca qui.](#)

8) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150 del UE del 14 giugno 2018, la **Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,** che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

La **direttiva n. 2018/843** (c.d. "V direttiva antiriciclaggio"), modifica la direttiva 2015/849 (c.d. "IV direttiva antiriciclaggio"), che è stata recepita in Italia con il Dlgs n. 90/2017 ed è finalizzata ad accrescere la trasparenza e allargare l'ambito di applicazione della precedente IV direttiva: vengono, così, previsti nuovi "soggetti obbligati", quali i

prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, nonché le persone che commerciano opere d'arte o gli intermediari nel commercio delle stesse.

Sono state **ridotte le soglie per l'uso delle carte prepagate** senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela: da 250,00 a 140,00 euro.

La direttiva entra in vigore il prossimo 9 luglio e gli Stati membri avranno tempo fino al 10 gennaio 2020 per recepirla.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

9) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2018, il **Decreto 5 marzo 2018**, relativo al programma operativo nazionale **"Imprese e competitività"** per gli anni **2014-2020** Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riguardante **"Fabbrica intelligente"**, **"Agrifood"** e **"Scienze della vita"**.

Nel Decreto vengono stabiliti, tra le altre:

- le **procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni**, possibili fino al 31 dicembre 2020, a favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori di cui sopra;

- i **soggetti beneficiari** delle agevolazioni;

- le **risorse disponibili** a tal fine.

Viene inoltre precisato che i **termini di apertura** e le **modalità di presentazione delle domande** saranno definiti con **successivo provvedimento**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) In data 15 giugno 2018 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto 21 maggio 2018**, che disciplina le procedure operative per il **riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo** e la connessa vigilanza attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) L'INPS, con il **messaggio n. 2430 del 18 giugno 2018**, ha comunicato che è stata ultimata l'elaborazione della contribuzione dovuta per l'anno 2018 dagli **Artigiani e Commercianti** per tutti i soggetti iscritti alla gestione per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non interessati da imposizione contributiva.

La procedura ha determinato la generazione dei **modelli "F24"** necessari per il versamento della contribuzione dovuta, che saranno disponibili, in versione precompilata, nel **"Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti"** alla sezione **"Posizione assicurativa – Dati del modello F24"**, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2430/2018 clicca qui.](#)

12) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, il comunicato con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che, sul portale istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), è disponibile il **decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018**.

Con tale provvedimento l'INL dispone la **rivalutazione quinquennale delle sanzioni** concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di **igiene, salute e sicurezza sul lavoro** e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere **dal 1° luglio 2018**, nella misura **dell'1,9%**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale n. 12/2018 clicca qui.](#)

13) In data 20 giugno 2018, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l'**elenco delle imprese assegnatarie delle agevolazioni con l'indicazione dell'importo del Voucher prenotato**.

Le imprese assegnatarie del Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, possono presentare la **richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018** e per i successivi 90 giorni.

Il Ministero ricorda, inoltre, che il progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico deve avere una durata non superiore a 6 mesi e deve essere ultimato entro il 14 settembre 2018.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

14) È stato pubblicato, sulla *nella Gazzetta Ufficiale n. 142* del 21 giugno 2018, il **Decreto Legislativo n. 72 del 18 maggio 2018** relativo alla **tutela del lavoro** nell'ambito delle **imprese sequestrate e confiscate** ai sensi dell'art. 34, L. n. 161/2017, recante modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Obiettivo delle disposizioni è adottare delle misure che favoriscano **l'emersione del lavoro irregolare, contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro**, nonché consentire, ove possibile, **l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali**.

Nel documento, tra le altre, sono stabilite:

- le forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (art. 1);
- le forme di sostegno al reddito in caso di cessazione dello stesso (art. 2).

Inoltre, vengono specificate le regole in materia di **Documento unico di regolarità contributiva (DURC)** (art. 4) e di opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione sociale (art. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 72/2018 clicca qui.](#)

15) Nella newsletter n. 442 del 21 giugno 2018 il Garante per la Protezione dei Dati personali ha reso note alcune decisioni in merito al divieto dei c.d. **"pop up"** con il consenso incorporato ed in relazione al **telemarketing indesiderato** di Wind Tre. Inoltre nella newsletter l'Autorità ha dato il via libera al progetto sperimentale delle **"body cam"** sui treni per una società di trasporto pubblico, con alcune cautele.

In particolare, il Garante ha **vietato il pop up con il consenso incorporato** disponendo che *«se la società vorrà ancora utilizzare il pop up per raccogliere i dati a scopo promozionale (o per altre finalità) dovrà consentire e all'utente di scegliere liberamente se e quali finalità autorizzare»*.

Il Garante ha, inoltre, dato il via libera ad una società di trasporto pubblico ferroviario per il progetto sperimentale di dotare di **body cam** (videocamere indossabili) agli addetti alla sicurezza e ai capotreno al fine di contrastare i furti e gli atti vandalici in aumento negli ultimi anni.

LINK:

[Per scaricare il testo della newsletter n. 442/2018 clicca qui.](#)

16) Con un comunicato apparso il 21 giugno scorso sul proprio sito istituzionale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AdID) ha reso noto di aver pubblicato le nuove **"Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche amministrazioni e dei Gestori pubblici"**, che indirizzano le attività che gli enti creditori ed i prestatori dei servizi di pagamento devono attivare per i pagamenti con il sistema pagoPA.

Il documento sostituisce le precedenti Linee guida, risalenti al 2014, e si inserisce in un percorso di continua crescita del sistema pagoPA che supera a Giugno 2018 i 10 milioni di transazioni.

Le Linee guida, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentita la Banca d'Italia, attuano le previsioni normative Codice dell'amministrazione digitale (articolo 5, comma 4) all'interno dell'obiettivo più ampio del legislatore di facilitare con soluzioni digitali le relazioni con i cittadini e le imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo della nuove Linee guida clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... NELL'AMBITO DELLE MISURE PREVISTE DAL PACCHETTO "ENERGIA PULITA PER TUTTI GLI EUROPEI" E' STATA RAGGIUNTA UNA INTESA SULLA QUOTA DI ENERGIE RINNOVABILI AL 2030 ?

Dopo mesi di trattative, si è raggiunta **una intesa sulla quota di energie rinnovabili al 2030 nei consumi finali di energia**.

La **Commissione UE**, nell'ambito delle misure previste nel **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"**, aveva adottato una proposta di rifusione della **Direttiva Rinnovabili** che prevedeva il raggiungimento al 2030 del 27% di energie rinnovabili nei consumi finali.

Su questo target non è stato d'accordo il **Parlamento europeo** che, con una risoluzione legislativa, aveva affermato che la **quota di rinnovabili al 2030 avrebbe dovuto essere pari al 35% del consumo energetico dell'UE**.

Nettamente contrario ad aumentare l'obiettivo si era dimostrato il **Consiglio UE**, ovvero i Governi dei Paesi membri, nonostante i vari rapporti scientifici internazionali avessero confermato che con tali percentuali difficilmente si riuscirebbe a perseguire gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

La **Commissione UE**, viceversa, aveva lasciato intravedere la **disponibilità ad un rialzo al 30%**, tant'è che aveva incaricato l'Agenzia Internazionale delle Energie Rinnovabili (IRENA) a redigere un Rapporto sulle potenzialità e gli impatti della Strategia comunitaria post 2020, dal quale era emerso che l'UE potrebbe raggiungere senza grossi sacrifici una quota pari al **34% di energia rinnovabile consumata sul mix energetico**.

Ora, dopo la estenuante trattativa che ha coinvolto la Presidenza bulgara di turno del Consiglio, si è **raggiunto un compromesso che ha portato al 32% l'energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, con una clausola di revisione al 2023**.

L'accordo è stato raggiunto anche **grazie alle posizioni di Italia e Spagna**, dal momento che i due nuovi Governi hanno appoggiato la linea del Parlamento europeo. Peraltro, proprio la clausola di revisione lascia aperta la possibilità che la percentuale possa essere aumentata in quella occasione.

Con l'accordo viene riconosciuto ai cittadini, alle autorità locali, ai piccoli imprenditori e alle cooperative **il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile autoprodotta**, senza essere per questo soggetti a sanzioni fiscali o oneri burocratici eccessivi.

Gli impianti per l'autoconsumo **fino a 25 kW di potenza saranno esenti dagli oneri di rete**, una misura che certamente favorirà l'installazione di sistemi fotovoltaici sui tetti di edifici residenziali e commerciali.

Sempre nell'ambito delle rinnovabili si è raggiunto un accordo per coprire entro il 2030 con il **14% di energie rinnovabili il settore dei trasporti, eliminando entro la stessa data l'utilizzo dell'olio di palma**.

Un altro elemento-chiave della prossima direttiva è la quota di fonti rinnovabili **nei trasporti**, alla fine fissata al **14%** con l'accordo per **eliminare l'utilizzo di olio di palma** entro il 2030.

Inoltre, si è stabilito un obiettivo del **3,5% per i biocarburanti "di seconda generazione"**, derivati da colture non alimentari, in modo da ridurre progressivamente l'impiego di etanolo e altri carburanti, ritenuti ecologici, ma che determinano il **cambio d'uso dei suoli** con conseguenti emissioni inquinanti (la direttiva (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili-c.d. "**Direttiva ILUC**") .

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 23 GIUGNO 2018)

1) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68: Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 23 maggio 2018: Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità' per l'anno 2018. (Delibera n. 27171). (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 23 maggio 2018: Linee guida n. 10, recanti «Affidamento del servizio di vigilanza privata». (Delibera n. 462). (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 28 marzo 2018, n. 69: Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 27 aprile 2018: Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018). (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 3 maggio 2018, n. 70: Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71: Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 10 maggio 2018: Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 11 giugno 2018: Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada». (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74: Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75: Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 23 marzo 2018: Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo. (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 23 GIUGNO 2018)

1) Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150/93 del 14 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150/100 del 14 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

3) Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150/109 del 14 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

4) Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150/141 del 14 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

5) Decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150/141 del 14 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

6) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151/1 del 14 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

7) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 156/43 del 19 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

8) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 156/75 del 19 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

Non dimenticare mai quello che diceva Pablo Neruda:

**CHIEDERE PUO' ESSERE
LA VERGOGNA DI UN MINUTO,
NON CHIEDERE PUO' ESSERE
IL RIMPIANTO DI UNA VITA !**